

STATUTO

Abaco Teatro Associazione per le Arti ETS



Art. 1. Costituzione – scopo - sede – durata

1. È costituita l'associazione Abaco Teatro Associazione per le Arti ETS (di seguito chiamata per brevità Associazione). L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monserrato in via Deroma 25, cap. 09042 nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali. Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.
2. Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del DL 3 luglio 2017 n. 117 e per effetto del presente statuto e conseguente iscrizione allo specifico registro, l'associazione diviene Ente del Terzo Settore. La denominazione dell'associazione viene pertanto integrata con l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
3. L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro, ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, regolata dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto composto da 14 articoli.
4. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2. Finalità e Attività

1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, si prefigge di svolgere ogni tipo di attività, in Italia e all'estero, che abbia finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di promozione, aggregazione, accrescimento e solidarietà culturale e sociale che concorrano a favorire il bene comune, lo sviluppo e la valorizzazione della persona, la valorizzazione e riqualificazione dei territori ponendo maggiore attenzione verso le categorie di persone e zone più svantaggiate socialmente e culturalmente.
2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione è indirizzata a diffondere e promuovere la cultura attraverso:

- l'organizzazione di manifestazioni e attività culturali, artistiche e sociali in Italia e all'estero;
- La promozione, produzione ed organizzazione di eventi di ogni genere: concerti, rassegne e spettacoli di prosa musica, danza, circo-teatro, teatro urbano, intrattenimenti di ogni genere, feste pubbliche e private, opere e mostre d'arte, di pittura, di fotografia, cinematografiche e teatrali.
- L'edizione e diffusione di riviste, opuscoli, siti internet e pubblicazione connessa all'attività culturale, sociale e ricreativa;
- La gestione di luoghi di rappresentazione e spazi all'aperto e al chiuso per la realizzazione di attività socio/culturali e artistiche; creare, scambiare, modificare spazi in luoghi di lavoro, di rappresentazione e formazione.
- L'organizzazione, promozione e gestione di attività extrascolastiche, laboratori, lezioni, corsi socio-culturali, artistici, ricreativi, anche di approfondimento e supporto allo studio per prevenire la dispersione scolastica e favorire la crescita dell'autostima, del rendimento e dell'amore allo studio contrastando così la povertà educativa e la desertificazione culturale.
- La promozione, organizzazione e gestione di laboratori, seminari, work shop e corsi a carattere culturale, artistico, sociale e di sostegno psicologico anche nell'ambito di scuole pubbliche e private allo scopo di allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico, storico-archeologico e antropologico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- La promozione, organizzazione e gestione di laboratori e corsi a carattere culturale, artistico, sociale anche nell'ambito di scuole pubbliche e private rivolti agli studenti al fine di educare e sensibilizzare gli individui alle suddette tematiche e di supportare e approfondire il lavoro svolto dagli educatori scolastici.
- La promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative d'utilità sociale per soggetti svantaggiati come immigrati, disabili, rifugiati politici, e contro ogni discriminazione razziale, politica e sociale;
- La promozione, organizzazione e gestione di attività ricreative, ludiche, culturali, artistiche e di animazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo, l'aggregazione e l'integrazione sociale.

- 
- L'approvazione, riconoscimento, patrocinio ed organizzazione di esposizioni, incontri, conferenze, dibattiti, lezioni pubbliche, in Italia ed all'estero, rivolti a tutti coloro che sono interessati alla conoscenza e allo sviluppo dell'attività artistica e della cultura in tutte le sue forme;
 - L'organizzazione di corsi di formazione professionale in particolare per figure inquadrare nel settore spettacolo dal vivo e dell'animazione turistica.
 - L'organizzazione di viaggi e visite guidate in Italia e all'estero che abbiano il fine di accrescere la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico, linguistico, lo scambio culturale e l'aggregazione.
 - La promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, educative e di promozione in materia di tematiche ambientali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione;
 - La promozione, organizzazione e gestione di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione di aree paesaggistiche di interesse generale, turistico, storico e/o culturale

3. L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni o organismi, stipulare accordi o convenzioni con organizzazioni ed enti pubblici e privati, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati, nonché presenziare a tavoli di co-programmazione e co-progettazione istituiti da Enti pubblici e privati.
4. L'associazione potrà svolgere la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti e organismi pubblici o privati sempre vista del perseguimento delle finalità statutarie.
5. L'associazione potrà avvalersi della collaborazione di volontari, soci e non soci, che intendano contribuire, gratuitamente e senza fini di lucro, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. Il volontario che presta la sua opera, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere le sue attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.n.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
7. L'associazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
8. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:
 - può effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei

locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

- può anche organizzare a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 3 – Soci

1. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide scopo e finalità e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per l'anno seguente.
2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
3. Il numero dei soci è illimitato.
4. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
5. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.
7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
8. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art. 4 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

2. I Soci hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Recesso (presentato per iscritto al Consiglio Direttivo);
- Mancato versamento della quota associativa annuale
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

2. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante espulsione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
3. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
4. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo (eventuale);

- Organo di Revisione (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.
3. L'organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgl. 117/2017.
4. Il revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017

Art. 7 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria o Straordinaria.
3. La convocazione è eseguita da parte del Presidente mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima.
4. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.
5. L'Assemblea può essere ulteriormente convocata dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o obbligatoriamente quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega scritta per socio.
7. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
8. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la presenza di almeno i due terzi degli associati. Hanno validità le deliberazioni approvate con numero di voti favorevoli che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ad eccezione della deliberazione di scioglimento dell'Associazione per la quale è necessario il voto favorevole di due terzi.
9. L'Assemblea delibera in forma straordinaria:
 - lo Statuto e le sue modificazioni;
 - sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - la revoca del presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
10. L'Assemblea delibera in forma ordinaria:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio Direttivo;
 - sulle linee generali del programma di attività;

- sulla relazione delle attività e sul bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- su tutte le questioni attinenti la gestione sociale

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un altro membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

12. Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione.

13. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci.

Art. 8 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Nel Consiglio Direttivo è incluso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.
4. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la riunione almeno tre giorni prima della data stabilita; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.
5. Il Consiglio Direttivo può distribuire fra i suoi componenti funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione, diverse da quelle del Presidente.
6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
7. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- redigere i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Presidente e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
 - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - decidere di avviare rapporti di collaborazione con personale qualificato (sia soci che non soci) e con varie forme di contratto (lavoro dipendente o autonomo).
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
9. In caso di recesso anticipato di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito dal socio che, nell'ultima assemblea, abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
4. Il Presidente è autorizzato a esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione inoltre è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
5. Il Presidente cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone - dal punto di vista contabile - il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 10 – Organo di controllo e Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti

del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 11 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; sono incluse anche le donazioni;
 - sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 12 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale da tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione prima dell'approvazione.
3. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
5. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 13 - Modificazioni dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

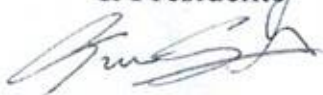
Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione

1. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione, come previsto dall' art. 7 comma 8 del presente statuto, deve essere presa con deliberazione straordinaria dell'Assemblea. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione del Terzo Settore con finalità analoghe e comunque per scopi di pubblica Utilità; previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS.
2. È fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Norma transitoria

L' entrata in vigore del nuovo statuto non provoca il decadimento del Consiglio Direttivo in carica, che verrà rinnovato secondo la scadenza naturale

Il Presidente



Il Segretario